

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1990

relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 26) originari del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 915/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*considerando che un accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e il Pakistan è stato parafato il 12 settembre 1986 e messo provvisoriamente in applicazione a partire dal 1° gennaio 1987 con decisione 87/457/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>;

L'importazione nella Comunità di prodotti originari del Pakistan della categoria riportata in allegato è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di prodotti della categoria 26 elencati in allegato e originari del Pakistan, hanno superato i livelli di cui al paragrafo 2 di detto articolo;

*Articolo 2*

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata al Pakistan, in data 23 marzo 1990, una domanda di consultazioni; che, in seguito a tali consultazioni, si è deciso di sottoporre i prodotti tessili in esame a limiti quantitativi per gli anni 1990 e 1991;

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, dal Pakistan verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI di detto regolamento;

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dal Pakistan verso la Comunità sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.

considerando che i prodotti in questione, esportati dal Pakistan tra il 23 marzo 1990 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1990;

3. Tutti i prodotti spediti dal Pakistan verso la Comunità a decorrere dal 23 marzo 1990 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito all'allegato al presente regolamento. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dal Pakistan prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dal Pakistan verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.<sup>(2)</sup> GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 255 del 5. 9. 1987, pag. 1.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1991.